Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 26 aprile 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **1158.**
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna . . . . . . Pag. 3435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **1159.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia . . . . Pag. 3435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **1160.**
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 3435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **1161.**
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova . . . . Pag. 3436

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **1162.**
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina . . . . Pag. 3436

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 6 aprile 1984.
Istituzione di nuovi tagli di foglietti bollati per cambiali da L. 1.200, 2.400, 12.000, 36.000, 48.000 e 60.000 . Pag. 3437

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni). Pag. 3438

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 3443

Ministero delle finanze:

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale Emilia-Romagna per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto . . . . Pag. 3446

Bollettino ufficiale della lotteria di Agnano. (Manifestazione 8 aprile 1984) . . . . Pag. 3446

Ministero del tesoro:

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 27 aprile 1984. Pag. 3446

Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3447

Ministro per il coordinamento della protezione civile: Approvazione del nuovo schema di convenzioni alberghiere. Annullamento dell'ordinanza n. 80/FPC del 6 dicembre 1983. (Ordinanza n. 181/FPC/ZA) . . . . . . Pag. 3449

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni . . . . Pag. 3450

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a duecentottanta posti di uditore giudiziario . . . . Pag. 3451

Ministero della difesa: Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo organico del personale esecutivo del Ministero del turismo e dello spettacolo, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo . . . . Pag. 3451

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Bologna . . . . Pag. 3452

Concorso a sette posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Padova . . . . Pag. 3452

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Parma . . . . Pag. 3452

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Pavia . . . . Pag. 3452

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1983, n. 76.

Conferimento di incarichi e supplenze presso i centri regionali di formazione professionale . Pag. 3453

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1983, n. 77.

Integrazione dell'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante norme sulla promozione culturale. Pag. 3454

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 78.

Norme per la istituzione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico e acustico per la regione Abruzzo . . . . . Pag. 3454

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 79.

Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31. Pag. 3455

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 80.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1977, n. 42, recante: « Istituzione della consulta femminile regionale » . . . . . . Pag. 3455

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 81.

Contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro . Pag. 3456

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 82.

Modifiche destinazione fondi ed integrazioni legge regionale 2 marzo 1979, n. 12, per piani di sviluppo aziendali, qualificazione professionale e pubblicazione del Bollettino regionale d'informazione agricola . . . . . Pag. 3456

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 83.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 63 . . . . Pag. 3457

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 84.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 - 2° provvedimento . . . . Pag. 3457

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 85.

Azienda regionale abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina - Finanziamento per l'anno 1983. Pag. 3457

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. 86.

Erogazione di un contributo all'Ente autonomo e sviluppo della Val Vibrata . . . . Pag. 3458

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. 87.

Concessione di garanzia fidejussoria per operazioni finanziarie a medio termine alla Società per azioni A.R.P.A., con sede in Chieti . . . . Pag. 3458

Regione Marche

LEGGE REGIONALE 26 dicembre 1983, n. 41.

Norme di attuazione della legge 2 maggio 1983, n. 156, concernente: « Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 ». Pag. 3459

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1984, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1984. Pag. 3463

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. 2.

Approvazione dei bilanci di previsione 1983 degli enti turistici . . . . Pag. 3463

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 114 DEL 26 APRILE 1984:

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 12 aprile 1984.

Istituzione dell'albo degli assuntori per le operazioni demandate all'A.I.M.A. dall'art. 3, lettere a) e b), della legge 14 agosto 1982, n. 610. Condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato agricolo. Requisiti di idoneità tecnica e modalità per l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

(2030)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 114 DEL 26 APRILE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% 1976/1988 e 1978/1988 - Aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa (amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — PARTE I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione effettuata il 20 marzo 1984. — PARTE II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1685)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **1158.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 128, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

metodi fisici in chimica organica;
sintesi speciali organiche;
chimica dei composti eterociclici;
complementi di chimica organica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **1159.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

neurofisiopatologia;
oftalmologia pediatrica.

Art. 2.

Nell'art. 74, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari è incluso il seguente nuovo insegnamento:

biologia e zoologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **1160.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

sociologia dei gruppi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **1161.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 86, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

radiologia sperimentale;
cardiologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **1162.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 72, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

medicina delle comunità;
virologia clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 194

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 1984.

Istituzione di nuovi tagli di foglietti bollati per cambiali da L. 1.200, 2.400, 12.000, 36.000, 48.000 e 60.000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1981, concernente l'istituzione di un nuovo tipo di foglietti per cambiali;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo;

Considerata la necessità di istituire nuovi tagli di foglietti bollati per cambiali adeguati all'attuale misura di imposta;

Ritenuta l'opportunità di differenziare tra loro i vari tagli di foglietti bollati per cambiali e di determinarne il valore e le caratteristiche tecniche;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti nuovi tagli di foglietti bollati per cambiali nei valori di lire 1.200, 2.400, 12.000, 24.000, 36.000, 48.000 e 60.000.

Art. 2.

I foglietti bollati per cambiali sono stampati su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro, contenente fibrille fluorescenti colorate, nel formato carta mm 221 × 104.

Il formato stampa sul prospetto è di mm 208 × 77 circa e sul rovescio è di mm 216 × 81 circa.

La filigrana è costituita dalla successione e dall'alternanza continue dello stemma dello Stato con la leggenda « Repubblica Italiana », la sigla « I.P.Z.S. » e l'anno di fabbricazione della carta.

Nell'angolo a sinistra in alto è riportato in perforatura il valore del foglietto espresso in cifre, posto verticalmente.

Nel prospetto del foglio, a sinistra, in alto, entro un motivo ornamentale a rosone, realizzato con la ripetizione circolare di un motivo a tratto di diversa forma grafica, è riportato il bollo demaniale con il valore indicato in cifre, preceduto da « L ». Il rosone è raccordato ad una basetta recante la leggenda « LIRE » rastremata con sotto, entro riquadro, l'importo del valore espresso in lettere.

A destra del rosone, nella parte superiore del prospetto, sono riportati i seguenti elementi, nell'ordine da sinistra a destra e dall'alto in basso:

linea punteggiata con sotto, entro parentesi, la leggenda « LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE »;

« L » in carattere inglese maiuscolo che precede un tassello a mille righe con sotto, entro parentesi, la leggenda « IN CIFRE »;

una linea di forza delimitata parzialmente nei tre lati superiore, sinistro ed inferiore, lo spazio destinato alla indicazione della scadenza, entro cui figurano le leggende in carattere inglese « AL » seguita da segmento punteggiato con sotto, entro parentesi, la parola « SCADENZA », « pag. » (tronca) da completare sul segmento punteggiato che segue, « per questa cambiale », e, a capo, « al » seguita da linea punteggiata, « la somma », ancora a capo, « di LIT », seguita da tassello a mille righe che reca sotto, entro parentesi, le parole « IN LETTERE ».

Nella parte inferiore del prospetto vi sono tre riquadri:

il primo, delimitato da una linea di forza, è destinato ad indicare specificatamente la domiciliazione dell'effetto.

Nel riquadro, sopra il quale figura la leggenda « Domiciliazione » (artt. 4 R.D. n. 1669/1933 e 6 l. n. 349/1973), sono contenute quattro righe punteggiate, le prime tre intere, la quarta spezzata;

il secondo, delimitato da una linea di forza, è destinato alle indicazioni riguardanti il debitore. Nel riquadro, sopra il quale figura la leggenda « NOME ED INDIRIZZO DEL DEBITORE » sono contenute tre righe punteggiate intere ed una quarta spezzata in tre tronconi sotto i quali figurano le leggende « CAP », « LOCALITÀ » e « PROV. ».

Sia le leggende sovrastanti che quelle entro riquadro ed il fondino dello stesso sono realizzati in colore celeste chiaro;

il terzo, delimitato da una linea sottile che racchiude un fondino calcografico, è destinato a contenere la firma del debitore, da apporsi sulla apposita linea punteggiata sotto cui è riportata la leggenda, entro parentesi, « FIRMA ».

Il rosone e le indicazioni di validità sono stampati in calcografia.

Sotto il rosone e sotto i tasselli a mille righe sono impressi i fondini colorati a motivi geometrici; fondini dello stesso colore, realizzati con sottili linee con effetti di rilievo riportanti il valore in cifre, sono impressi nel riquadro di sinistra.

Il rovescio del foglio è occupato da un fondino a motivi geometrici che si irradiano da un rosone posto in alto a destra che riproduce specularmente quello impresso sul frontespizio. Contiene, inoltre, una fincatura a linee punteggiate, che delimita su tre lati dieci caselle con sopra riportata la leggenda « SPAZIO RISERVATO PER L'EVENTUALE APPLICAZIONE DI MARCHE ».

Il colore del fondino è identico a quello del fondino impresso nel riquadro di sinistra del prospetto del foglio.

La stampa è realizzata in calcografia ed offset in nero e nei seguenti colori:

L. 1.200: stampa calcografica in terra di Siena e fondini offset giallo ocra e celeste;

L. 2.400: stampa calcografica in terra di Siena e fondini offset verde e celeste;

L. 12.000: stampa calcografica in verde giori e fondini offset arancio e celeste;

L. 24.000: stampa calcografica in verde giori e fondini offset violetto e celeste;

L. 36.000: stampa calcografica in verde giori e fondini offset rosa e celeste;

L. 48.000: stampa calcografica in arancio e fondini offset verde e veronese e celeste;

L. 60.000: stampa calcografica in arancio e fondini offset azzurro e celeste.

Art. 3.

Le caratteristiche tecniche descritte all'art. 2 per i nuovi foglietti bollati per cambiali valgono anche per quelli istituiti con il decreto ministeriale 15 dicembre 1980.

Art. 4.

I foglietti bollati per cambiali di vecchio tipo restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1984

Il Ministro: VISENTINI

(2181)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

(Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 febbraio 1984) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 18 aprile 1984, n. 80 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 19 aprile 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

All'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi quadra, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato. Il numero che segue è quello che figura nel testo originale del decreto-legge o della legge di conversione.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Proroga dei termini

[1] 1. Il termine del 31 dicembre 1983, indicato nell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, è differito al 30 giugno 1984.

[2] 2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile conserva i poteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, limitatamente alla residua attività straordinaria con esclusione di ogni iniziativa nuova che comporti qualsiasi onere a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

[3] 3. L'attività di ordinaria gestione è svolta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai prefetti di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, ai quali è demandata, a norma della medesima disposizione, la definizione degli impegni assunti nella fase di emergenza. *Ai comuni è assegnato dal CIPE annualmente un fondo a valere sull'articolo* 3 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati.*

[4] 4. *I termini stabiliti nell'articolo* 5 *del decreto-legge* 27 *febbraio* 1982, *n.* 57, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 29 *aprile* 1982, *n.* 187, *nonché nell'ultimo comma dell'articolo* 84 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *sono prorogati al* 30 *giugno* 1985. *Il termine di cui all'articolo* 23-bis *del decreto-legge* 27 *febbraio* 1982, *n.* 57, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 29 *aprile* 1982, *n.* 187, *è prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e, comunque, non oltre il* 31 *dicembre* 1984. *Alla stessa data del* 31 *dicembre* 1984 *è prorogato il termine di cui all'articolo* 22 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219. *Il termine di cui all'articolo* 9 *del decreto-legge* 27 *febbraio* 1982, *n.* 57, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 29 *aprile* 1982, *n.* 187, *è prorogato al* 30 *giugno* 1984.

(*Il comma* 5 *è soppresso*).

[5] 6. Ai comuni disastrati dal terremoto del 1980, che nel 1982 non abbiano potuto assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dall'assunzione di personale di ruolo rispetto a quello in forza nel 1980, è concesso un contributo a pareggio sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tale contributo costituisce base per i trasferimenti statali per l'anno 1983 in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

[6] 7. Il Ministro dell'interno o i prefetti, secondo le rispettive competenze a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati, utilizzando, se del caso, anche

i funzionari di cui all'art. 5, comma 15, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, la cui disposizione è prorogata fino al 31 dicembre 1985, ed il relativo onere è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

[7] 7-bis. *I ruoli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici sono aumentati di venticinque unità per adeguare ai programmi operativi le dotazioni di personale dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata e delle sezioni staccate di Avellino e Salerno, istituite ai sensi dello articolo* 5-novies *del decreto-legge* 26 *giugno* 1981, *n.* 333, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 6 *agosto* 1981, *n.* 456. *In ciascuna delle sezioni predette è assicurata l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le conseguenti variazioni ai ruoli organici. Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a bandire i concorsi pubblici per le relative assunzioni. All'onere relativo all'attuazione del presente comma, valutato in lire* 500 *milioni per ciascuno degli esercizi finanziari* 1984, 1985 *e* 1986, *si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale* 1984-1986, *al capitolo* 6856 *dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario* 1984, *all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Riorganizzazione strutturale dei servizi del Ministero dei lavori pubblici ».*

[8] 7-ter. *Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per i beni culturali ed ambientali, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono entro il* 30 *giugno* 1984 *a completare gli organici dei rispettivi uffici periferici aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata.*

[9] 7-quater. *Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere di ricostruzione di competenza dello Stato, l'attività delle sezioni staccate di cui al comma* 7-bis, *già autorizzata per il triennio dal* 27 *agosto* 1981 *al* 26 *agosto* 1984, *è prorogata fino al* 31 *dicembre* 1987.

[10] 8. *I giovani che sono stati interessati alla chiamata alla leva negli anni* 1981, 1982 *e* 1983, *residenti dall'epoca degli eventi sismici degli anni* 1980 *e* 1981 *nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché dei comuni danneggiati della Puglia, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge* 13 *febbraio* 1981, *n.* 19, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 15 *aprile* 1981, *n.* 128, *sono dispensati dalla chiamata alle armi limitatamente e soltanto per l'anno* 1984.

Art. 2.

Contributi per la ricostruzione e la riparazione

[1] 1. *Il contributo per la ricostruzione di cui allo articolo* 9 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *e successive modificazioni, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo* 9. *Il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento.*

[2] 2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12;

c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

[3] 3. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico nei limiti del 40 per cento, della superficie residenziale utile ammessa a contributo.

[4] 4. I predetti contributi sono altresì maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.

[5] 5. *La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi* 3 *e* 4 *non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal precedente comma.*

[6] 6. Per la costruzione e la riparazione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

(*Il comma* 7 *è soppresso*).

[7] 8. Le spese relative alla ricostruzione e alla riparazione dei locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo, rispettivamente, dell'80 per cento e del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.

[8] 9. Sono abrogati i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

[9] 9-bis. *Le disposizioni contenute nell'articolo* 9 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *come modificate nei precedenti commi, si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici del novembre* 1980 *o del febbraio* 1981.

Art. 3.

Termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione

[1] 1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è sostituito dai seguenti:

« La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:

a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;

b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

c) la valutazione provvisoria del contributo *relativo* con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.

La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:

elaborati grafici rappresentantivi dello stato di fatto;

progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;

eventuale rideterminazione *del relativo contributo*;

relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori.

I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito.

Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonché in ordine alla congruità dei prezzi di perizia ».

[2] 2. *Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente decreto. Il parere sulla determinazione del contributo è vincolante. Ai membri di tali commissioni è corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso nella misura di lire quindicimila.*

[3] 3. Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso.

[4] 4. *Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti dell'articolo 2, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato.*

[5] 4-bis. *Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 3, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che è pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dall'articolo 2, con riserva di liquidare a consuntivo l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.*

[6] 4-ter. *Ai fini della liquidazione del saldo del contributo erogabile, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilità finale, nonché del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilità. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza è liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui all'articolo 2.*

[7] 5. In mancanza di disponibilità finanziarie, il sindaco indica il contributo, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso, in attuazione dell'articolo 9, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, e come da ultimo modificato dall'articolo 2 del presente decreto.

[8] 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle domande già presentate.

(*Il comma 7 è soppresso*).

[9] 8. *Entro il 31 dicembre 1984* ed in deroga ad ogni altra disposizione, i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti, adottano il piano regolatore generale.

[10] 9. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati, già dotati alla data del 23 novembre 1980 di piano regolatore generale, sono tenuti, entro la stessa data del *31 dicembre 1984*, ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici, ai sensi del primo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

[11] 10. Al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di riparazione i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati possono apportare varianti ai piani esecutivi di cui all'articolo 28, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge 14 maggio 1981, n. 219, salvo l'obbligo *a carico dei comuni predetti* dell'adozione dei citati piani esecutivi, entro il *31 dicembre 1984*.

[12] 11. A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini della imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, prorogate da ultimo con l'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, con le limitazioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, nel testo sostituito dalla legge 13 agosto 1979, n. 376.

Art. 4.

Estensione della disciplina vigente in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza

Le opere realizzate o da realizzare nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, finanziate in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate, ai fini delle procedure di occupazione di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.

Art. 5.

Particolari contributi per la ricostruzione e la riparazione

(*Il comma 1 è soppresso*).

[1] 2. Il contributo in conto capitale previsto nella misura del 50 per cento di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, va riferito ad unità immobiliari assoggettate nei piani di recupero ad interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

[2] 3. Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili da riparare vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché agli immobili assoggettati nello strumento urbanistico, a restauro o risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

[3] 4. *Nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non connessi al sisma, gli aventi titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, conservano il diritto al contributo limitatamente alle superfici danneggiate o distrutte.*

[4] 4-bis. *Hanno titolo ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi degli articoli 28 e 55 della predetta legge.*

Art. 6.

Maggiorazione dei contributi

I contributi di cui al precedente articolo 2 sono maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:

a) del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità da S=9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;

b) del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;

d) del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;

e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'articolo 56, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 *e del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano.*

Art. 7.

Assegnazione di contributi a soggetti diversi dal proprietario della unità immobiliare

[1] 1. *Il contributo previsto dal presente decreto è altresì assegnato*:

a) *al discendente in linea retta del proprietario dell'unità danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che, alla data del sisma, occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare;*

b) *all'erede del proprietario dell'unità immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonché l'acquisto, in qualità di erede, della proprietà dell'unità immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unità immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente decreto a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante.*

[2] 2. *Nei casi sopra indicati, il contributo è assegnato sempre che non sia stato già erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa.*

[3] 3. *Per una stessa unità immobiliare il contributo assegnato al possessore, a norma dell'articolo* 12 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *o, nel caso sopra indicato, al discendente, non può essere altresì riconosciuto al proprietario.*

Art. 8.

Gestione e cessione delle aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale

[1] 1. I titolari del diritto al contributo non decadono dallo stesso ove, con apposita domanda diretta al comune entro il 31 marzo 1984, dimostrino di non poter riparare o ricostruire gli alloggi danneggiati, per l'impossibilità obiettiva di adeguamento delle unità stesse alle esigenze del nucleo familiare o alle condizioni di igiene.

[2] 2. La domanda in tal senso proposta equivale a manifestazione di volontà di accedere all'utilizzo del contributo complessivo per la realizzazione di unità immobiliari secondo le indicazioni del consiglio comunale.

[3] 3. Il consiglio stesso definisce entro il 30 giugno 1984 le domande, nel quadro di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale.

[4] 4. L'autorizzazione comunale a trasferire il contributo nell'ambito del territorio comunale è subordinata alla cessione gratuita al comune delle unità non riparate o non ricostruite.

[5] 5. I comuni procedono alla cessione gratuita, anche in comproprietà, degli immobili o delle aree acquisiti in favore di soggetti proprietari di edifici distrutti o da demolire, non ricostruibili in sito, nonché dei soggetti aventi titolo all'adeguamento abitativo non realizzabile in sito.

[6] 6. Nell'ipotesi che non riesca a soddisfare le richieste secondo le modalità di cui al precedente comma 5, ovvero sussistano obiettive difficoltà, il comune cede gratuitamente le aree occorrenti, anche in comproprietà, comprese nei piani di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

[7] 7. E' in facoltà dei comuni cedere gratuitamente i diritti per la realizzazione di ulteriori superfici, maggiori rispetto alle preesistenti, fino ad un massimo di 45 metri quadrati. La spesa per la realizzazione della maggiore superficie fa carico al cessionario.

[8] 8. Le aree di sedime degli edifici non ricostruibili in sito, ad eccezione di quelle delle zone agricole, in tutte le ipotesi previste nel presente decreto, sono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale.

[9] 9. Il comune procede alla vendita delle unità immobiliari rimaste nelle sue disponibilità dando la preferenza ai locatari e, quindi, agli altri condomini che ne facciano richiesta, sempre che questi si obblighino ad eseguire a loro cura e spese le opere di ricostruzione o di riparazione.

[10] 10. In mancanza di acquirenti il comune procede alla ricostruzione o alla riparazione di dette unità.

[11] 11. Le unità riparate, ricostruite o acquisite dal comune ai sensi del presente decreto, sono vendute o cedute in locazione con priorità a coloro che, alla data del bando di vendita o di locazione, abitano in alloggi precari o con sistemazioni provvisorie; in mancanza, dette unità sono alienate o locate a terzi.

[12] 12. Le spese sostenute dai comuni ai sensi del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.

Accelerazione delle procedure

[1] 1. *Per gli atti in materia di urbanistica posti in essere dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, trascorsi sessanta giorni dal loro deposito, senza che sia intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario* ad acta *che provvede alla loro definizione entro i successivi trenta giorni.*

(*Il comma 2 è soppresso*).

[2] 3. L'attestazione e la dichiarazione di responsabilità del progettista e del geologo concernenti il rispetto della normativa vigente in materia di difesa del territorio dal rischio sismico tiene luogo fino al 31 dicembre 1986, di quanto previsto dagli articoli 2, 13, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sempre che la regione competente non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

[3] 3-bis. *Il sindaco, previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinché diano inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo* 28, *secondo comma, della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attività mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree o degli immobili.*

[4] 3-ter. *La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresì, nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all'articolo* 28, *secondo comma, della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente decreto.*

Art. 10.

Criteri prioritari per la ricostruzione

In sede di attuazione dei piani di recupero di cui all'articolo 29 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il comune con delibera consiliare, può individuare ambiti nei quali la ricostruzione deve avvenire con priorità rispetto alle restanti parti del territorio. A tal fine utilizza i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 11.

[1] Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nonché i procedimenti iniziati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745.

[2] 1-bis. *Le disposizioni del presente decreto si applicano, a domanda, anche a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sempre che non abbiano riscosso il saldo finale e con riferimento al valore del costo di intervento relativo all'anno di assegnazione del contributo.*

Art. 11-*bis*.

Benefici a favore dei supplenti delle scuole private

I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal sisma del novembre 1980, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono equiparati, agli effetti del computo dei giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 1980-1981, ai supplenti della scuola pubblica delle predette zone.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La legge di conversione contiene, inoltre, disposizioni aggiuntive alla conversione del decreto-legge (articoli da 2 a 18).

(2122)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R.A.F. Triulzi, in Cologno Monzese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Fer-Art, in Montorio al Vomano (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carpenterie Campane, in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rover, in Poiano (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caffaro, con sede in Milano e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 12 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magni confezioni, con sede in Milano e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Eredi di G. Macchi, con sede e stabilimento in Ossona (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'8 gennaio 1983 al 9 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeraile 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero (Novara), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.S.A.T., con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia, con sede in Firenze e stabilimento in Torbole Casaglia (Brescia), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.I.S., in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cirio, con sede in Napoli ed unità produttive della sede centrale, pastificio di Vigliena, stabilimento di S. Giovanni a Teduccio, Officina meccanica, filiale Napoli, stabilimento di Castellammare di Stabia, ex vetreria di S. Giovanni a Teduccio, ex scatolificio di Vigliena, stabilimento di Pagani, Pontecagnano, Paestum (Salerno) e piana di Monte Verna (Caserta) è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessil Bellora, in Albizzate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 13 ottobre 1983 al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Arenella, in Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 settembre 1982 al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove attività industriali Chieti 1 - Naic 1, in Chieti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria cavese, in Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siles, in Gorizia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tacchella macchine, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento in Cassine (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cifa - Impianti e macchine, in Novate Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tosini S.p.a., con sede in Sarnico (Bergamo) e stabilimento in Paratico (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1982 al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera Galvani di Cordenons (Pordenone), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art, 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pirelli accessori industriali S.p.a. (già Azienda accessori industriali), con sede in Milano e stabilimenti in Milano, via Ripamonti, 88 e via Caviglia, 3, è prolungata al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moldip (già Azienda Seregno), con sede in Seregno (Milano) e sede legale in Milano, è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società azionaria italiana Keller, con sede ed uffici in Milano, è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area industriale dei comuni di Palermo e Calatafimi (Trapani), impegnati nel comune di Palermo, per lavori di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione di cinque corpi di fabbricato e di un edificio per 161 appartamenti, committente IACP di Palermo e nel comune di Calatafimi per la costruzione di 100 alloggi per conto del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per le zone terremotate dal gennaio 1968 resisi disponibili dal 3 gennaio 1983, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 giugno 1983, è prolungata per altri tre mesi. Il trattamento salariale è esente dai contributi addizionali di cui al punto 2) dell'art. 12 legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ormeco in Bresso (Milano) e mense aziendali presso la società Snia-Fibre di Varedo (Milano) e la società Tecnopolimeri di Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 28 agosto 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico di Matera, è prolungata al 30 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative del Basento, in Pomarico (Matera), è prolungata al 30 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite, con sede e stabilimento in Olgiate Olona (Varese), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie di Lainate, con sede e stabilimento in Lainate (Milano), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossi Simeone e figli, con sede e stabilimento in Villasanta (Milano), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra, è prolungata al 13 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Urep Chimec, con sede e stabilimento in Locate Varesino (Como), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonaca, con sede e stabilimento in Cannara (Perugia), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio di Solbiate, con sede e stabilimento in Solbiate Olona (Varese), è prolungata al 27 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zanardi fonderie, con sede e stabilimento in Minerbe (Verona), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogal, con sede e stabilimento in Leffe (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 novembre 1982 al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. NIOS - Nuove iniziative per l'occupazione Sardegna di Sassari, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tinlegno, in Leini (Torino), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paolo Soprani e figli, in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligram dischi, con sede in Milano, stabilimento in Tribiano e magazzino in Milano, è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mondial Piston di Galli Ercole e C., stabilimenti di Torino-La Loggia (Torino) e Saluzzo (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Domenico Bosi e figli di Leonessa (Rieti) e filiali di Roma e Poggibonsi, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Miniera e fonderia di Villasalto (Cagliari), gruppo Samim S.p.a., è prolungata al 26 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gildemeister italiana, con sede in Brambate e stabilimento in Ponte S. Pietro (Bergamo), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R.A.F. Triulzi, in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caffaro, con sede in Milano e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Imaf di Quintano d'Oglio (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magni confezioni, con sede in Milano e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2058)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale Emilia-Romagna per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 il primo dirigente dott. Taormina Pietro è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale Emilia-Romagna, in sostituzione del primo dirigente dott. Antonio Capuano.

(2196)

Bollettino ufficiale della lotteria di Agnano
(Manifestazione 8 aprile 1984)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli l'8 aprile 1984 e dell'esito del « Gran premio della lotteria » svoltosi all'ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran premio della lotteria » svoltosi l'8 aprile 1984 all'ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie AM n. 25650
L. 500 milioni abbinato al cavallo The Onion;

2) Biglietto serie C n. 97543
L. 250 milioni abbinato al cavallo Evita Broline;

3) Biglietto serie AI n. 67935
L. 150 milioni abbinato al cavallo Newfi-Hanover.

B) Premi di seconda categoria di L. 30.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	B	n. 18452;		11) Bigl. serie	AB	n. 86680;
2) » »	B	» 24828;		12) » »	AC	» 91976;
3) » »	D	» 86050;		13) » »	AG	» 31021;
4) » »	F	» 82261;		14) » »	AI	» 16376;
5) » »	I	» 45420;		15) » »	AI	» 30315;
6) » »	N	» 61358;		16) » »	AM	» 58008;
7) » »	Q	» 32617;		17) » »	AN	» 00994;
8) » »	U	» 04839;		18) » »	AT	» 35292;
9) » »	U	» 65556;		19) » »	AU	» 98655.
10) » »	AA	» 78558;				

C) Premi di terza categoria di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	C	n. 76341;		23) Bigl. serie	AB	n. 14783;
2) » »	F	» 53502;		24) » »	AC	» 13253;
3) » »	F	» 77958;		25) » »	AC	» 84931;
4) » »	G	» 35059;		26) » »	AD	» 03213;
5) » »	G	» 41202;		27) » »	AD	» 79514;
6) » »	G	» 87053;		28) » »	AE	» 08030;
7) » »	I	» 51837;		29) » »	AE	» 67155;
8) » »	M	» 56458;		30) » »	AF	» 41615;
9) » »	N	» 13368;		31) » »	AF	» 89597;
10) » »	O	» 16041;		32) » »	AI	» 45347;
11) » »	P	» 66593;		33) » »	AM	» 09778;
12) » »	Q	» 41694;		34) » »	AM	» 79167;
13) » »	R	» 51004;		35) » »	AN	» 08104;
14) » »	R	» 54462;		36) » »	AN	» 87609;
15) » »	S	» 54602;		37) » »	AO	» 03216;
16) » »	S	» 65149;		38) » »	AP	» 67086;
17) » »	T	» 43111;		39) » »	AR	» 31935;
18) » »	U	» 57345;		40) » »	AR	» 90247;
19) » »	V	» 84949;		41) » »	AS	» 53988;
20) » »	Z	» 58100;		42) » »	AU	» 38474;
21) » »	AA	» 04056;		43) » »	AU	» 46813;
22) » »	AA	» 86837;		44) » »	AV	» 72724.

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie AM n. 25650 L. 4.500.000;
2) » » C » 97543 L. 2.000.000;
3) » » AI » 67935 L. 1.000.000.

Ai venditori dei 19 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 44 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 250.000 ciascuno.

(2195)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 27 aprile 1984.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 16 aprile 1984 relativo alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi fissata per il 27 aprile 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 96,55 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(2222)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 18 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1633,750	1633,750	1633,75	1633,750	—	1633,75	1633,750	1633,750	1633,750	1633,75
Marco germanico	618,180	618,180	618,30	618,180	—	618,17	618,160	618,180	618,180	618,18
Franco francese	200,830	200,830	200,78	200,830	—	200,79	200,750	200,830	200,830	200,83
Fiorino olandese	547,910	547,910	547,80	547,910	—	547,85	547,800	547,910	547,910	547,90
Franco belga	30,264	30,264	30,27	30,264	—	30,25	30,250	30,264	30,264	30,26
Lira sterlina	2319,900	2319,900	2321 —	2319,900	—	2320 —	2320,100	2319,900	2319,900	2319,20
Lira irlandese	1891,250	1891,250	1893 —	1891,250	—	1891,87	1892,500	1891,250	1891,250	—
Corona danese	168,030	168,030	168,05	168,030	—	168,06	168,090	168,030	168,030	168,03
E.C.U.	1380 —	1380 —	1379 —	1380 —	—	1379,75	1379,500	1380 —	1380 —	1380 —
Dollaro canadese	1277,100	1277,100	1277 —	1277,100	—	1277,05	1277 —	1277,100	1277,100	1277,10
Yen giapponese	7,269	7,269	7,27	7,269	—	7,27	7,273	7,269	7,269	7,26
Franco svizzero	745,700	745,700	746,20	745,700	—	745,45	745,200	745,700	745,700	745,70
Scellino austriaco	87,752	87,752	87,85	87,752	—	87,78	87,825	87,752	87,752	87,75
Corona norvegese	215,500	215,500	215,70	215,500	—	215,22	214,950	215,500	215,500	215,50
Corona svedese	208,420	208,420	208,75	208,420	—	208,44	208,460	208,420	208,420	208,40
FIM	289,300	289,300	289,50	289,300	—	289,40	289,500	289,300	289,300	—
Escudo portoghese	11,900	11,900	12,20	11,900	—	12 —	12,100	11,900	11,900	11,90
Peseta spagnola	10,926	10,926	10,94	10,926	—	10,92	10,925	10,926	10,926	10,92

Media dei titoli del 18 aprile 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	45,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	97,100
» 6 % » » 1971-86	95,100
» 6 % » » 1972-87	90,750
» 9 % » » 1975-90	85,950
» 9 % » » 1976-91	88,750
» 10 % » » 1977-92	85,150
» 12 % (Beni Esteri 1980)	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	101 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,850
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,650
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,300
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,40
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,400
» » » » 1- 6-1981/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	99,950
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	100,075
» » » » 1- 8-1982/84	100,075
» » » » 1- 9-1982/84	100,100
» » » » 1-10-1982/84	100,300
» » » » 1-11-1982/84	100,450
» » » » 1-12-1982/84	100,300
» » » » 1- 1-1983/85	100,075
» » » » 1- 2-1983/85	100,075
» » » » 1- 3-1983/85	100,150
» » » » 1- 4-1983/85	100,350
» » » » 1- 5-1983/85	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,300
» » » » 1- 1-1982/86	100,850
» » » » 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	101,400
» » » » 1- 6-1982/86	101,600
» » » » 1- 7-1982/86	100,500
» » » » 1- 8-1982/86	100,425
» » » » 1- 9-1982/86	100,400
» » » » 1-10-1982/86	100,600
» » » » 1-11-1982/86	100,375
» » » » 1-12-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1983/86	99,375
» » » » 1- 8-1983/86	99,350
» » » » 1- 1-1983/87	100,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,300
» » » » 1- 3-1983/87	100,475
» » » » 1- 4-1983/87	100,450
» » » » 1- 5-1983/87	100,325
» » » » 1- 6-1983/87	100,300
» » » » 1- 7-1983/88	100,150
» » » » 1- 8-1983/88	100,200
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,700
» » » 18 % 1- 1-1985	101,425
» » » 17 % 1- 5-1985	101,600
» » » 17 % 1- 7-1985	101,700
» » » 17 % 1-10-1985	100,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1633,750
Marco germanico	618,170
Franco francese	200,790
Fiorino olandese	547,855
Franco belga	30,257
Lira sterlina	2320 —
Lira irlandese	1891,875
Corona danese	168,060
E.C.U.	1379,750
Dollaro canadese	1277,050
Yen giapponese	7,271
Franco svizzero	745,450
Scellino austriaco	87,788
Corona norvegese	215,225
Corona svedese	208,440
FIM	289,400
Escudo portoghese	12 —
Peseta spagnola	10,925

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 19 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1637,750	1637,750	—	1637,750	—	1637,75	1637,750	1637,750	1637,750	1637,75
Marco germanico	618,040	618,040	—	618,040	—	618,02	618 —	618,040	618,040	618,05
Franco francese	200,730	200,730	—	200,730	—	200,75	200,800	200,730	200,730	200,73
Fiorino olandese	547,980	547,980	—	547,980	—	547,90	547,850	547,980	547,980	547,98
Franco belga	30,257	30,257	—	30,257	—	30,27	30,280	30,257	30,257	30,25
Lira sterlina	2324,750	2324,750	—	2324,750	—	2325,27	2325,800	2324,750	2324,750	2324,75
Lira irlandese	1894,950	1894,950	—	1894,950	—	1894,95	1895 —	1894,950	1894,950	—
Corona danese	168,180	168,180	—	168,180	—	168,20	168,200	168,180	168,180	168,18
E.C.U.	1380,250	1380,250	—	1380,250	—	1380,05	1379,850	1380,250	1380,250	1380,25
Dollaro canadese	1278,900	1278,900	—	1278,900	—	1278,45	1278 —	1278,900	1278,900	1278,90
Yen giapponese	7,303	7,303	—	7,303	—	7,30	7,307	7,303	7,303	7,30
Franco svizzero	746,900	746,900	—	746,900	—	746,70	746,500	746,900	746,900	746,90
Scellino austriaco	87,840	87,840	—	87,840	—	87,83	87,820	87,840	87,840	87,84
Corona norvegese	214 —	214 —	—	214 —	—	214,50	215 —	214 —	214 —	214 —
Corona svedese	208,890	208,890	—	208,890	—	208,90	208,900	208,890	208,890	208,89
FIM	289,250	289,250	—	289,250	—	289,37	289,500	289,250	289,250	—
Escudo portoghese	12 —	12 —	—	12 —	—	12,12	12,250	12 —	12 —	12 —
Peseta spagnola	10,978	10,978	—	10,978	—	10,98	10,985	10,978	10,978	10,97

Media dei titoli del 19 aprile 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	44,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	98,400
» 6 % » » 1970-85	95,100
» 6 % » » 1971-86	90,750
» 6 % » » 1972-87	85,950
» 9 % » » 1975-90	88,750
» 9 % » » 1976-91	85,200
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	89,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,850
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,300
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,400
» » » » 1- 6-1981/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	99,925
» » » » 1- 6-1982/84	99,975
» » » » 1- 7-1982/84	100,075
» » » » 1- 8-1982/84	100,075
» » » » 1- 9-1982/84	100,100
» » » » 1-10-1982/84	100,325
» » » » 1-11-1982/84	100,475
» » » » 1-12-1982/84	100,250
» » » » 1- 1-1983/85	100,100
» » » » 1- 2-1983/85	100,150
» » » » 1- 3-1983/85	100,150
» » » » 1- 4-1983/85	100,350
» » » » 1- 5-1983/85	100,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,300
» » » » 1- 1-1982/86	100,850
» » » » 1- 3-1982/86	101,550
» » » » 1- 5-1982/86	101,300
» » » » 1- 6-1982/86	100,700
» » » » 1- 7-1982/86	100,550
» » » » 1- 8-1982/86	100,425
» » » » 1- 9-1982/86	100,350
» » » » 1-10-1982/86	100,600
» » » » 1-11-1982/86	100,400
» » » » 1-12-1982/86	100,350
» » » » 1- 7-1983/86	99,450
» » » » 1- 8-1983/86	99,450
» » » » 1- 1-1983/87	100,350
» » » » 1- 2-1983/87	100,325
» » » » 1- 3-1983/87	100,550
» » » » 1- 4-1983/87	100,425
» » » » 1- 5-1983/87	100,350
» » » » 1- 6-1983/87	100,325
» » » » 1- 7-1983/88	100,250
» » » » 1- 8-1983/88	100,150
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,700
» » » 18 % 1- 1-1985	101,350
» » » 17 % 1- 5-1985	101,575
» » » 17 % 1- 7-1985	101,650
» » » 17 % 1-10-1985	102 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,900
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1637,750
Marco germanico	618,020
Franco francese	200,765
Fiorino olandese	547,915
Franco belga	30,268
Lira sterlina	2325,275
Lira irlandese	1894,975
Corona danese	168,190
E.C.U.	1380,050
Dollaro canadese	1278,450
Yen giapponese	7,305
Franco svizzero	746,700
Scellino austriaco	87,830
Corona norvegese	214,500
Corona svedese	208,895
FIM	289,375
Escudo portoghese	12,125
Peseta spagnola	10,981

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Approvazione del nuovo schema di convenzioni alberghiere. Annullamento dell'ordinanza n. 80/FPC del 6 dicembre 1983. (Ordinanza n. 181/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 21 del 7 ottobre 1983 che ha preordinato l'assistenza alberghiera della popolazione colpita dai noti fenomeni di bradisismo;

Vista la successiva ordinanza n. 80 del 6 dicembre 1983 che ha approvato lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile ed i singoli esercizi alberghieri;

Considerato che la categoria degli albergatori non ha accettato le tariffe indicate nel predetto schema di convenzione in quanto non ritenute remunerative ed ha rilevanti maggiorazioni di prezzo;

Visto il parere espresso dall'ufficio tecnico erariale di Napoli con nota n. 1604/1081/84 del 16 marzo 1984 in ordine alle tariffe da riconoscere ai vari esercizi alberghieri che hanno ricoverato senza tetto colpiti dal bradisismo e ritenuto di accoglierlo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' approvato lo schema di convenzione allegato che regola i rapporti tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile ed il singolo esercizio alberghiero per l'espletamento dell'attività assistenziale in favore della popolazione colpita dal bradisismo.

Art. 2.

Le prefetture competenti per territorio, sulla base delle prescrizioni inserite nell'atto indicato all'articolo precedente sono autorizzate alla stipula delle convenzioni con i singoli esercizi alberghieri.

Sono, altresì, autorizzate ad applicare gli aggiornamenti delle tariffe in conformità alle disposizioni contenute nella convenzione allegata.

Art. 3.

La convenzione di cui all'ordinanza n. 80/FPC del 6 dicembre 1983 è sostituita da quella unita alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

CONVENZIONE PER IL RICOVERO DELLA POPOLAZIONE DELL'AREA FLEGREA COLPITA DAI NOTI FENOMENI DI BRADISISMO.

TRA

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, on. . . . domiciliato per la carica in Roma, via Ulpiano n. 11, C.F. . . . . in prosieguo denominato il Ministro

ED

il sig. . . . . . nato a . . . .
il . . . domiciliato in . . . . . .
via . . . . C.F. . . . . .
titolare dell'esercizio alberghiero . . . . . .
in prosieguo denominato albergatore.

PREMESSO

che a seguito dei noti fenomeni di bradisismo è stato necessario provvedere all'urgente ricovero delle popolazioni sinistrate;

che a tale scopo è stato necessario utilizzare l'impianto alberghiero suddetto;

che il sig. . . . . . . è disposto a stabilire, sulla base della presente convenzione, le modalità e le condizioni per assicurare il ricovero alla popolazione interessata.

Art. 1.

La narrativa che precede costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Il Ministro ricovera nei locali dell'albergo . . . . . (ctg. . . . .), sito in . . . ., via . . . . n. ., n. . . persone di cui all'unito elenco. I senza tetto indicati nell'elenco predetto hanno valore indicativo.

Può, in qualsiasi momento, essere disposto il trasferimento delle persone ospitate in altro esercizio senza poter accampare dal Ministro alcun compenso o indennizzo.

Per il rientro nelle abitazioni di provenienza della popolazione interessata, il Ministro può disporre, in sostituzione, l'invio di altri nuclei familiari.

Art. 3.

L'albergatore accetta di dare ricovero ai sinistrati indicati all'art. 2 nel proprio esercizio.

L'albergatore è tenuto a dare ai sinistrati conveniente sistemazione nelle camere dell'albergo con i relativi servizi igienico-sanitari e si obbliga alle seguenti altre prestazioni:

a) fornitura della biancheria da letto e da bagno per ciascun ricoverato che settimanalmente dovrà venire sostituita con altra pulita e stirata;

b) riscaldamento, ove esista l'impianto, nella stagione invernale sino al mantenimento di una temperatura costante di almeno 18° interna se la temperatura esterna è di 0°.

Art. 4.

L'albergatore, in aggiunta alle prestazioni indicate all'articolo precedente, è tenuto alle seguenti ulteriori prestazioni:

a) la mattina è tenuto a somministrare il caffè ed 1/4 di latte a seconda delle richieste del sinistrato;

b) il pranzo è costituito da una portata di pasta o riso convenientemente condita, da una portata di carne o pesce con contorno e frutta;

c) la cena sarà costituita da minestra calda, da un secondo di formaggio ovvero carne o pesce con contorno di stagione e frutta.

Il pranzo e la cena indicate ai punti *b*) e *c*) debbono intendersi con la somministrazione di pane (grammi 400 a testa nel corso della giornata) e acqua.

Art. 5.

A fronte delle prestazioni precisate all'art. 3 e di quelle altre dovute secondo l'uso locale, l'albergatore, in relazione alla categoria del proprio esercizio, è remunerato sulla base del seguente prezzo forfettario giornaliero per ciascuna stanza a due letti:

a) per gli alberghi di prima categoria L. 24.735;

b) per gli alberghi di seconda categoria e le pensioni di prima L. 19.400;

c) per gli alberghi di terza categoria e le pensioni di seconda L. 14.065;

d) per gli alberghi di quarta categoria e le pensioni di terza L. 11.640.

In caso di richiesta del capo famiglia, l'albergatore, ove l'ampiezza della camera lo consente, può sistemare letti aggiunti.

Per i letti aggiunti viene applicata la riduzione del 40% al prezzo pro-capite dalle camere a due letti.

L'albergatore contraente, per il ricovero della popolazione senza tetto, accetta il prezzo forfettario suindicato corrispondente alla categoria del proprio esercizio alberghiero.

Art. 6.

Per le prestazioni precisate al precedente art. 4 l'albergatore, per ogni sinistrato ospitato, ha diritto al riconoscimento di una tariffa giornaliera di L. 17.000 corrispondente al consumo di colazione, pranzo e cena dallo stesso cucinati.

I prezzi suindicati sono maggiorati di L. 1.500 al giorno procapite per il riscaldamento durante la stagione invernale.

La maggiorazione è riconosciuta unicamente agli albergatori che nell'annuario E.P.T. per l'anno 1983, hanno un prezzo differenziale ed aggiuntivo al prezzo di tariffa per il riscaldamento.

Art. 7.

I prezzi indicati nei precedenti articoli che si applicano dalla data in cui ha avuto inizio il ricovero dei terremotati sono fissi ed immutabili per la durata di un anno a partire dalla data del 31 ottobre 1983.

Trascorso il periodo di un anno, dal 31 ottobre 1983, il nuovo prezzo per l'alloggio sarà rideterminato sulla base della maggiorazione dei costi intervenuti.

A tal uopo, gli albergatori possono produrre richiesta motivata di adeguamento del prezzo, con la relativa dimostrazione.

Gli elementi forniti dagli albergatori saranno sottoposti alle valutazioni dell'ufficio tecnico erariale che determinerà il nuovo prezzo da applicarsi valido per ogni successivo periodo di mesi dodici.

Gli albergatori si impegnano fin d'ora ad accettare le determinazioni dell'ufficio tecnico erariale espresse sul nuovo prezzo da applicare.

Il nuovo prezzo per il vitto, trascorso sempre il termine suddetto, sarà determinato con le modalità indicate al comma precedente.

Per ottenere i predetti eventuali aumenti, i titolari degli esercizi dovranno produrre istanza documentata alla prefettura competente per territorio.

Art. 8.

Il Ministro si riserva di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni dovute, nonché la presenza giornaliera dei sinistrati negli alberghi convenzionati.

Convenzionalmente viene stabilito che, in caso di riscontrata inadempienza in caso di verifica, la decurtazione da applicare alla tariffa sarà determinata dall'ufficio tecnico erariale competente.

Art. 9.

Per il pagamento degli importi dovuti, l'albergatore emette fattura mensile sulla base delle presenze effettive dei sinistrati in albergo e delle stanze occupate, nonché del numero dei pasti somministrati.

I dati predetti debbono essere desunti da apposito registro da tenersi aggiornato sotto la responsabilità dell'esercizio alberghiero.

La fattura commerciale, accompagnata dall'elenco degli ospiti provvisoriamente sistemati in albergo, metterà in evidenza le giornate di presenza dei sinistrati, l'importo dovuto ed, in genere, ogni elemento ritenuto utile per individuare i sinistrati.

Sarà provveduto al pagamento entro trenta giorni dalla presentazione della fattura con I.V.A. a carico del Ministro in conformità delle vigenti disposizioni.

Gli albergatori per l'eventuale ritardo rinunciano ad ogni onere aggiuntivo conseguente.

Art. 10.

La presente convenzione, che obbliga sin d'ora l'albergatore, ha una durata di otto mesi e può essere rinnovata, anche per periodi inferiori con apposita comunicazione della prefettura competente per territorio.

La convenzione può essere disdetta, con effetto immediato, a giudizio insindacabile della prefettura competente per territorio.

Il funzionario della prefettura

Il titolare dell'esercizio

(2183)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 10 maggio 1984, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio affari finanziari - ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1984:

1) 6% Garantite dallo Stato s.s. diciottennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 19 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 250.000
» 179 titoli di » 500.000
» 94 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 188.200.000.

2) 6% s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 25 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 250.000
» 17 titoli di » 500.000
» 1.817 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.830.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 116 titoli di L. 500.000
» 497 titoli di » 1.000.000
» 155 titoli di » 5.000.000
» 117 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.500.000.000.

3) 6% s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 2.975 titoli di L. 50.000
» 897 titoli di » 250.000
» 1.382 titoli di » 500.000
» 2.761 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.825.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 1.881 titoli di L. 50.000
» 3.382 titoli di » 100.000
» 1.117 titoli di » 250.000
» 3.351 titoli di » 500.000
» 8.170 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 10.557.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.747 titoli di L. 50.000
» 3.909 titoli di » 100.000
» 1.165 titoli di » 250.000
» 3.163 titoli di » 500.000
» 11.169 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 13.520.000.000.

4) 6% Garantite dallo Stato serie speciale B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 69 titoli di L. 50.000
» 21 titoli di » 100.000
» 44 titoli di » 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 77.550.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 250.000
» 44 titoli di » 500.000
» 33 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 57.550.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 500.000
» 17 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 20.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 8 titoli di » 500.000
» 61 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 66.850.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 250.000
» 15 titoli di » 500.000
» 45 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 54.600.000.

5) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione seconda - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.009.000.000;

Emissione seconda - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.600.000;

Emissione seconda - 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.739.500.000.

6) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 250.000
» 20 titoli di » 500.000
» 13 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 26.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 50.000
» 229 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 229.100.000.

Totale generale L. 53.708.850.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(2203)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a duecentottanta posti di uditore giudiziario

Le prove scritte del concorso, per esami, a duecentottanta posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984, avranno luogo in Roma, palazzo dello Sport (Paleur), piazzale Pier Luigi, Nervi, nei giorni 27, 28 e 29 giugno 1984, con inizio alle ore 8.

Ulteriori comunicazioni sulle modalità di convocazione dei candidati saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *del 15 giugno* 1984.

(2142)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo organico del personale esecutivo del Ministero del turismo e dello spettacolo, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo organico del personale esecutivo del Ministero del turismo e dello spettacolo tre posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio allo impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi.

Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'Ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrali Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili - Ministero della difesa - Palazzo Esercito.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno alla già citata Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma degli articoli 1 e 5 della legge 17 aprile 1958, n. 260 e articoli 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, rideterminato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello.

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1983 concernente la delega di firma all'on. Sottosegretario dott. Tommaso Bisagno.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BISAGNO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
Data e luogo di nascita . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato
Eventuali sedi di gradimento

Data, . . .

Firma

Visto del comando:

(2206)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di architettura ed urbanistica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(2167)

Concorso a sette posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali posti 1
istituto di prima clinica medica » 2

Facoltà di scienze politiche:

servizi generali . . . . » 1
servizi generali (laboratorio per la didattica delle lingue straniere) . . . » 1

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di diritto pubblico . . . » 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di matematica applicata . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, via VIII Febbraio, 2, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(2168)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia e in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(2169)

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

centro di calcoli numerici . . . . . . posti 1
istituto di farmacologia e farcognosia confluito nel dipartimento di chimica farmaceutica . . . . » 1
istituto di scienze delle finanze confluito nel dipartimento di economia pubblica e territoriale . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, Strada Nuova n. 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(2170)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1983, n. 76.

Conferimento di incarichi e supplenze presso i centri regionali di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 23 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale aspirante ad incarichi presso i centri regionali di formazione professionale, deve possedere i requisiti culturali e professionali previsti nella annessa tabella *A* denominata « Individuazione delle discipline e delle mansioni e relativi requisiti culturali e professionali e livelli funzionali ».

Detta tabella ha validità fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'art. 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 2.

Per l'attuazione delle iniziative formative presso i centri regionali di formazione professionale previste dal piano annuale, l'amministrazione regionale può procedere ad assunzioni di personale « per incarichi a termine » o « per supplenze » secondo le disposizioni contenute rispettivamente nel sesto e settimo comma dell'art. 21 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63, nel rispetto delle graduatorie previste dall'art. 15 della medesima legge.

La giunta regionale disciplina la formulazione delle predette graduatorie, nonché degli elenchi previsti all'art. 26 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 63/1979, e con gli opportuni adattamenti dei princìpi fissati in detto articolo.

Alla valutazione dei titoli si provvede, in ogni caso, nel rispetto dei criteri fissati nella tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 3.

Le assunzioni « per supplenza » sono consentite:

a) qualora risulti vacante il posto nel ruolo autonomo della formazione professionale e non sia ancora espletata la relativa procedura concorsuale;

b) in caso di assenza del titolare, per un periodo superiore a sei giorni per uno dei motivi cui la legge collega l'obbligo alla conservazione del posto di lavoro.

Art. 4.

Le assunzioni « per incarico a termine » e « per supplenza » sono subordinate al preventivo accertamento della impossibilità di soddisfare le esigenze di servizio, con personale di ruolo parzialmente utilizzato, facendo ricorso, se necessario, alle procedure di mobilità attivate nel rispetto delle norme vigenti in materia, sia per il personale della formazione professionale diretta che per quella della formazione professionale convenzionata.

Il rapporto a termine cessa con il rientro in servizio del titolare o, comunque, con la conclusione dell'attività didattica dell'anno formativo, ivi compreso il periodo necessario per l'espletamento degli esami.

Art. 5.

I provvedimenti formali di conferimento della nomina « per incarico a termine », nonché « per le supplenze », di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3, sono adottate dal presidente della giunta regionale sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 2 e di proposte formulate dal componente la giunta regionale preposto alla formazione professionale e previo parere favorevole della commissione di cui al successivo art. 6.

Al fine di garantire il regolare avvio, in tempi utili, delle attività dei centri regionali di formazione professionale e assicurare continuità didattica ai corsi in svolgimento, il componente la giunta regionale preposto alla formazione professionale, con atto motivato, può invitare gli aventi diritto ad assumere servizio in attesa del provvedimento formale.

Alla formalizzazione del conferimento della nomina per supplenza di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3, si provvede con decreto del presidente della giunta regionale sulla base della documentazione fornita dai responsabili dei centri regionali di formazione professionale, ai quali è data facoltà di procedere alla escussione delle graduatorie e di invitare l'avente diritto ad assumere immediatamente servizio.

E' consentito l'invito, a mezzo fonogramma, da assumere al protocollo.

Art. 6.

E' istituita, in seno all'assessorato regionale alla formazione professionale, la commissione per l'esame e le proposte di conferimento di incarico a termine e supplenze; così composta:

a) componente la giunta regionale preposto alla formazione professionale, che la presiede o un suo delegato;

b) due dipendenti, di livello non inferiore al VII, in servizio presso il settore formazione professionale;

c) un dipendente, di livello non inferiore al VII, in servizio presso il settore personale e organizzazione;

d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La commissione è nominata dalla giunta regionale.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dal settore formazione professionale.

Art. 7.

Il trattamento economico del personale assunto con rapporto di lavoro a termine, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è determinato in misura pari a quello iniziale previsto per il personale di ruolo di corrispondente livello funzionale.

Spetta, inoltre, l'aggiunta di famiglia, nonché una quota della tredicesima mensilità in misura corrispondente ai mesi interi di servizio prestato.

Il trattamento economico degli incaricati, con orario complessivamente, inferiore a quello del personale di ruolo, viene proporzionalmente ridotto.

Gli incarichi per attività di insegnamento, devono, in ogni caso, essere affidati nel rispetto dei criteri fissati, in materia d'orario, nella allegata tabella *C*.

Ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza, il personale con contratto a termine può essere iscritto, a domanda, ad enti diversi da quelli obbligatoriamente indicati per gli altri dipendenti regionali. In tal caso, la Regione provvede direttamente alla erogazione del premio di fine lavoro, ove questo non compete ad altro ente.

Art. 8.

Il personale con rapporto a termine presso i centri di formazione professionale ha diritto di fruire del congedo ordinario previsto dall'art. 25 della legge regionale n. 60/1979, in misura proporzionale ai mesi, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio prestato.

Lo stesso personale può fruire di un periodo retribuito di assenza per malattia non superiore a due giorni, per ogni mese di servizio, con un massimo di sei giorni. Superati i predetti limiti, l'incarico si intende immediatamente revocato.

Si applicano, in ogni caso, le norme sulla tutela delle lavoratrici madri, previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 dicembre 1983

SPADACCINI

(*Omissis*).

(1308)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1983, n. 77.

Integrazione dell'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante norme sulla promozione culturale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *straord. del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante norme sulla promozione culturale, è aggiunto il seguente comma:

« La giunta regionale delibera la concessione provvisoria del contributo e ne determina l'ammontare massimo, in ordine alle richieste per le attività relative all'anno 1982, d'intesa con la competente commissione consiliare ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entro in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 dicembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 78.

Norme per la istituzione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico e acustico per la regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *straord. del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso la giunta regionale il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la regione Abruzzo, per l'esercizio dei compiti di cui alla legge n. 615 del 13 luglio 1966 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971, nonché per le funzioni amministrative trasferite dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti atmosferico e acustico.

Art. 2.

Il C.R.I.A.:

a) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico e acustico nell'ambito regionale;

b) esprime parere sui provvedimenti di competenza delle amministrazioni comunali singole o associate.

Il C.R.I.A. propone alla giunta e al consiglio regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza dei fenomeni aventi influenza sull'inquinamento atmosferico, acustico ed, in particolare, rivolta a:

1) promuovere studi, ricerche ed iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico e acustico;

2) promuovere studi, ricerche ed iniziative atti a predisporre piani regionali per il miglioramento progressivo e di conservazione della qualità dell'aria anche attraverso consultazioni dei soggetti pubblici e privati interessati all'esecuzione, nonché per il rilevamento della qualità dell'aria nell'ambito della Regione.

Per queste attività il C.R.I.A. si avvale anche delle strutture tecniche e del personale dei servizi di prevenzione delle unità locali socio-sanitarie.

Art. 3.

Nell'ambito della regione Abruzzo le norme, i principi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, numero 322, si possono estendere a tutti gli stabilimenti industriali che diano luogo ad emissioni inquinanti l'atmosfera, indipendentemente dalla loro ubicazione.

A tal fine le norme citate al comma precedente si possono applicare, limitatamente agli stabilimenti ivi indicati, anche nei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino assegnati ad alcuna delle zone di controllo previste dall'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 4.

La giunta regionale, su conforme motivato parere del C.R.I.A., può assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente art. 2, anche stabilimenti destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizi che diano luogo ad emissioni nell'atmosfera di sostanze di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati.

Art. 5.

Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico è composto:

a) dall'assessore regionale alla sanità, che lo presiede;

b) da tre funzionari in servizio presso gli uffici della giunta regionale;

c) dal responsabile dell'ufficio « tutela dell'ambiente » dell'assessorato regionale sanità;

d) dal capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

e) da un funzionario dell'ispettorato regionale dei servizi anticendio e della protezione civile;

f) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della Regione;

g) da un rappresentante per ciascuna delle province della Regione;

h) da un rappresentante dell'ANCI regionale o, in mancanza, del sindaco o un suo delegato del capoluogo di Regione;

i) da un esperto meteorologo;

l) da un esperto designato dalle organizzazione sindacali regionali maggiormente rappresentative;

m) da un esperto in impiantistica industriale;

n) da un esperto in impiantistica chimica;

o) da un esperto in acustica con particolare competenza nel campo dell'inquinamento da rumore;

p) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1966, numero 615, designato dalle unità locali socio-sanitarie, da cui i servizi stessi dipendono, in relazione all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

q) dal direttore della sezione periferica dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

I membri del comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario del C.R.I.A. sono espletate da un funzionario regionale appartenente ad un livello non inferiore al settimo, designato dalla giunta regionale.

Per il suo funzionamento il comitato si avvale di personale in servizio presso gli uffici della giunta regionale.

I componenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) sono individuati dalla giunta regionale, mentre i restanti componenti sono nominati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Ai componenti del comitato spetta il compenso ed il trattamento economico di missione, e in quanto dovuto, nella misura stabilita dalle leggi regionali.

I membri che, senza giustificazione, rimangono assenti tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti.

Per la sostituzione di un membro, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa, provvede la giunta regionale.

Art. 6.

Per l'esame e lo studio di problemi specifici il comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro o può conferire anche incarichi particolari ai singoli componenti.

Il comitato, qualora lo ritenga necessario, può chiedere agli organi della Regione di avvalersi della collaborazione di:

a) organi ed uffici statali;

b) università ed enti di ricerca;

c) esperti nelle specifiche materie.

Art. 7.

Alle riunioni del comitato possono essere invitati i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno.

Gli enti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare o essere coadiuvati da esperti di loro fiducia.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il comitato e per la validità dei pareri da adottare è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I pareri del comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati ai primi due commi del presente articolo.

Art. 8.

Alla fine di ogni anno il C.R.I.A., per il tramite della giunta regionale, trasmette al consiglio regionale una relazione sulle attività svolte, mettendo in evidenza i problemi emersi nel corso dell'anno.

Art. 9.

L'istituzione del comitato, di cui al precedente art. 1, deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 79.

Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *straord. del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici previsti dalla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni a favore dei titolari di aziende agricole ricadenti in zone montane o svantaggiate, sono estesi alle aziende ubicate in terreni di collina a rilevante depressione economica per effetto della determinazione del CIPAA, adottata in data 6 aprile 1983, e individuati con i decreti ministeriali 7 novembre 1961 e 23 marzo 1963 in applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 80.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1977, n. 42, recante: « Istituzione della consulta femminile regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *straord. del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il settimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 42 dell'11 agosto 1977 è abrogato.

Alle componenti della consulta, che risiedono in località diversa da quella ove ha sede la consulta, compete il rimborso spese previsto dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni, il cui stanziamento è iscritto, per l'anno 1983, al cap. 70 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio.

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale n. 42 dell'11 agosto 1977 è così modificato:

« La consulta è nominata dal consiglio regionale all'inizio e per tutta la durata della legislazione stessa.

Nel periodo tra la scadenza e il rinnovo del consiglio regionale, la consulta resta in carica per l'ordinaria amministrazione.

Il presidente del consiglio regionale provvede all'insediamento della consulta entro un mese dalla sua nomina.

In caso di dimissioni o comunque di cessazione dalla carica di una componente della consulta, la sostituta è nominata nei modi previsti dal primo comma e resta in carica per la restante parte del mandato.

Decade dalla consulta la rappresentante di associazioni, gruppi o movimenti che per tre volte consecutive sia stata ingiustificatamente assente nelle riunioni dell'assemblea ».

Art. 3.

Alla legge regionale n. 42 dell'11 agosto 1977, è aggiunto l'art. 5-*bis* del seguente tenore:

« Sono organi della consulta:

1) l'assemblea;

2) la presidente;

3) l'ufficio di presidenza della consulta.

Le modalità di nomina e di funzionamento degli organi di cui al comma precedente sono disciplinate dal regolamento interno ».

Art. 4.

L'art. 7 della legge regionale n. 42 dell'11 agosto 1977 è così modificato:

«La consulta ha sede in L'Aquila presso il consiglio regionale.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale fornisce il personale e tutte le strutture indispensabili necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali.

La dotazione di personale da adibire, anche a tempo non pieno, alle esigenze organizzative della consulta non può superare il numero di due unità, di cui una appartenente al IV livello funzionale e l'altra appartenente al VII livello.

La consulta può avvalersi della consulenza e della collaborazione dell'ufficio legislativo documentazione e massimario del consiglio regionale e di ogni altro ufficio di studio e di consulenza del consiglio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **81.**

Contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *straord. del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA POSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il consiglio regionale concede, per l'anno 1983, alle sedi provinciali abruzzesi dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, per gli scopi previsti dallo statuto dell'associazione medesima, un contributo di L. 20.000.000, da ripartirsi, in parti uguali, tra le sedi provinciali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

Art. 2.

La erogazione del contributo, di cui al precedente articolo, è subordinata alla presentazione, da parte delle sezioni destinatarie, di una dettagliata relazione sull'attività svolta durante l'esercizio 1983.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1983, in L. 20.000.000, si provvede, introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983:

Cap. 2898 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale»: in diminuzione L. 20.000.000.

Cap. 728 (di nuova istituzione nel sett. 7, tit. 1, sez. 8 ctg 5, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato: «Contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi sul lavoro»: in aumento L. 20.000.000.

La partita n. 15 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1983, è ridotta della corrispondente somma di L. 20.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **82.**

Modifiche destinazione fondi ed integrazioni legge regionale 2 marzo 1979, n. 12, per piani di sviluppo aziendali, qualificazione professionale e pubblicazione del Bollettino regionale d'informazione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *straord. del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a finanziare i piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, la qualificazione professionale e la pubblicazione del Bollettino regionale di informazione agricola, previsti dalla legge regionale 2 marzo 1979, n. 12 «Normativa di attuazione direttive C.E.E. in agricoltura» con i fondi della legge 9 maggio 1975, n. 153 già destinati nel quinquennio 1976-80 ai seguenti interventi e non utilizzati per carenza di domande:

Attività di informazione socio-economica (articoli 48 e 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, legge regionale 2 marzo 1979, n. 12): L. 922.053.000.

Contributo *una tantum* per l'assunzione e la utilizzazione dei consulenti socio-economici (art. 60 legge 9 maggio 1975, numero 153 e legge regionale 2 marzo 1979, n. 12): L. 482.505.000.

Premio di apporto strutturale a favore dei proprietari di terreni (art. 41 legge 9 maggio 1975, n. 153 e legge regionale 2 marzo 1979, n. 12): L. 5.841.000.000.

Totale L. 7.245.558.000.

Art. 2.

Per il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali e interaziendali possono essere concesse, a richiesta degli interessati e in alternativa al contributo in conto interessi previsto dall'art. 11, lettera *a*), della legge regionale 2 marzo 1979, n. 12, provvidenze contributive in conto capitale e in conto interessi nelle varie misure previste dalla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 3.

L'importo complessivo di L. 7.245.558.000 di cui all'art. 1 della presente legge e ridestinato come segue:

Contributi in conto capitale, come previsto nel precedente art. 2 della presente legge, per piani di sviluppo aziendale ed interaziendale e per gli interventi di cui all'art. 15 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 12: L. 5.245.558.000.

Qualificazione professionale: L. 1.500.000.000.

Pubblicazione Bollettino regionale di informazione agricola: L. 500.000.000.

Art. 4.

Per la pubblicazione del Bollettino regionale di informazione agricola la giunta regionale è incaricata di predisporre, d'intesa con la competente commissione consiliare, le modalità e i criteri di gestione.

Art. 5.

Agli oneri conseguenti gli interventi previsti al punto 1 dell'art. 3 della presente legge sarà fatto fronte con le disponibilità finanziarie iscritte al cap. 1075 del bilancio regionale per il 1983 e con l'integrazione di L. 5.245.558.000 come specificato nel successivo comma.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 1015 «Spese per lo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica» (articoli 48 e 49 della legge n. 153/75 e legge regionale n. 12/79) - in diminuzione per competenza L. 922.053.000; per cassa L. 100.000.000.

Cap. 1032 «Contributo *una tantum* per l'assunzione dei consulenti socio-economici» (art. 60 della legge n. 153/75 e legge regionale n. 12/79) - in diminuzione per competenza L. 482.505.000; per cassa L. 100.000.000.

Cap. 1077 «Premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinano la terra, di cui sono proprietari, agli scopi precisati dall'art. 37 della legge 9 maggio 1975, n. 153» (art. 41 della legge n. 153/75 e legge regionale n. 12/79) - in diminuzione per competenza L. 5.841.000.000; per cassa L. 500.000.000.

Cap. 1016 «Spese per lo svolgimento dell'attività di qualificazione professionale» (articoli 55 e 56 della legge n. 153/75 e legge regionale n. 12/79) - in aumento per competenza L. 1.500.000.000; per cassa L. 250.000.000.

Cap. 1017 «Spese concernenti la diramazione del Bollettino regionale di informazione agricola» (art. 54 della legge numero 153/75 e legge regionale n. 12/79) - in aumento per competenza L. 500.000.000; per cassa L. 150.000.000.

Cap. 1075 «Contributi per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina previsti dall'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 153 (legge regionale 2 marzo 1979, n. 12) - in aumento per competenza lire 5.245.558.000; per cassa L. 300.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 83.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 63.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *straord. del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Hanno diritto a fruire della libera circolazione sui servizi di linea i titolari di tessere di libera circolazione rilasciate dallo Stato.

Hanno altresì, diritto alla libera circolazione:

a) i ciechi con residuo visivo fino a 1/10 in entrambi gli occhi ottenuto con correzioni di lenti;

b) i grandi invalidi di guerra, di lavoro, e di servizio;

c) gli invalidi civili al 100%;

d) i cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante il provvedimento formale rilasciato dalle autorità competenti;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per cause di guerra ed assimilati, con una percentuale di invalidità non inferiore all'80%.

Le suddette persone possono godere del predetto beneficio solo se provviste di apposito tesserino di riconoscimento da rilasciare dal competente settore trasporti della giunta regionale, previa esibizione di documentazione atta a comprovare lo stato di cecità (parziale o totale) o di invalidità sopra citate.

L'accompagnatore di persone affette da cecità assoluta ovvero da invalidità totale ha diritto alla gratuità del viaggio.

A tal uopo, viene rilasciata al titolare dell'agevolazione di viaggio apposita tessera con la stampigliatura «per l'accompagnatore», con l'indicazione di cinque nominativi singolarmente abilitati e designati dal titolare dell'agevolazione stessa. Tale limitazione si applica solo per la fruizione delle linee extra-regionali.

Hanno, inoltre, diritto alla gratuita circolazione:

i bambini accompagnati e di altezza non superiore ad un metro;

i dipendenti regionali del settore trasporti della giunta regionale in servizio di vigilanza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 84.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 - 2° provvedimento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *straord. del* 28 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 85.

Azienda regionale abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina - Finanziamento per l'anno 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *straord. del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'azienda regionale abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina è assegnato, per l'anno 1983, un contributo di lire 100 milioni per spese di funzionamento.

Art. 2.

L'onere per il funzionamento degli organi dell'azienda, compreso il pagamento dei gettoni, delle indennità e dei rimborsi ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti, come già disposto dall'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 7 giugno 1977, n. 24, nonché le spese per il pagamento delle retribuzioni al personale regionale messo a disposizione dell'azienda, restano direttamente a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

All'onere di lire 100 milioni di cui all'art. 1 della presente legge si fa fronte introducendo le seguenti variazioni, sia per competenza che per cassa, nello Stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983:

Cap. 2898 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi»: in diminuzione L. 100.000.000.

Cap. 1553 (di nuova istituzione nel sett. 15, titolo 1°, sez. X, ctg. V, dest. progr. 2, nat. giur. 1) denominato «Contributo all'A.R.A.P.I.S., per spese di funzionamento»: in aumento L. 100.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1983

SPADACCINI

(1309)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. **86.**

Erogazione di un contributo all'Ente autonomo e sviluppo della Val Vibrata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 20 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso un contributo di lire 100 milioni all'EAPSVI (Ente autonomo promozione e sviluppo della Val Vibrata) per la organizzazione ed il finanziamento di un centro, organo interno dell'ente stesso, per la erogazione di servizi alle imprese produttive, tendenti a fornire assistenza integrativa, ai sensi dell'art. 52, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, sotto il profilo della informatica, della ricerca tecnologica, dello sviluppo dell'associazionismo, delle ricerche di mercato, del risparmio energetico, dell'incremento delle esportazioni e di quanto altro possa risultare utile al miglioramento della produttività, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo della Val Vibrata, relativamente al settore delle piccole e medie imprese operanti nel settore commercio.

Art. 2.

Ferma restando ogni competenza decisionale riservata dallo statuto dell'ente agli organi in esso indicati, i competenti organi e uffici della Regione curano il coordinamento delle attività del centro predetto con le attività programmatiche regionali, fornendo altresì al centro stesso ogni possibile collaborazione.

Ai fini del controllo regionale l'ente stesso è tenuto a fornire una documentata relazione sull'impiego e sull'utilizzazione del contributo concesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, limitatamente all'anno 1983 in L. 100.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983:

Cap. 2898 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale »: in diminuzione L. 100.000.000.

Cap. 2507 (di nuova istituzione nel sett. 25, tit. 2, sez. 10, ctg. 3, dest. progr. 2, nat. giur. 1) denominato: « Contributo all'ente autonomo promozione e sviluppo della Val Vibrata »: in aumento L. 100.000.000.

La partita n. 17, dell'elenco n. 4, allegata al bilancio di previsione per l'esercizio 1983, è soppressa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 dicembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. **87.**

Concessione di garanzia fidejussoria per operazioni finanziarie a medio termine alla Società per azioni A.R.P.A., con sede in Chieti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 20 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in favore delle « Autolinee regionali pubbliche abruzzesi (A.R.P.A.) S.p.a. », con sede in Chieti, per finanziamento, con operazioni a medio termine, di programmi di spesa per investimenti e/o per acquisizione di capitale circolante.

La garanzia fideiussoria viene prestata fino all'ammontare massimo di lire 10 miliardi e da estinguere entro il 31 dicembre 1986.

La garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario in relazione alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 2.

La concessione della garanzia è attuata con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 3.

Il pagamento della Regione, disposto nell'osservanza delle condizioni di cui al precedente art. 1, legittima la sostituzione della Regione stessa alla Società per azioni A.R.P.A. - Autolinee regionali pubbliche abruzzesi in tutte le ragioni ha diritto dei suoi crediti.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come entità di rischio e valutato, per l'anno 1983, in lire 100 milioni conseguente alla garanzia concessa, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, per competenza, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 e contemporanea istituzione ed iscrizione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 2776 nel sett. 27, tit. II, sez. IX, ctg. V, dest. progr. 1, nat. giur. 1, denominato « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fideiussoria per operazioni finanziarie a medio termine alla S.p.a. A.R.P.A. di Chieti », con lo stanziamento, per competenza, di L. 100.000.000.

La partita n. 10 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotta della corrispondente somma di L. 100.000.000.

Per gli esercizi successivi, l'onere viene conservato nelle situazioni contabili della Regione per tutto il periodo occorrente, salvo che si verifichi la necessità di un intervento sostitutivo della Regione medesima.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verrà imputato al cap. 376 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 dicembre 1983

SPADACCINI

(1310)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 26 dicembre 1983, n. **41.**

Norme di attuazione della legge 2 maggio 1983, n. 156, concernente: « Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 138 *del* 27 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvede agli interventi resi necessari dai movimenti franosi verificatisi in alcuni quartieri del capoluogo regionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi definiti dalla legge 2 maggio 1983, n. 156, secondo le norme della presente legge.

La perimetrazione della zona della frana è stabilita, su proposta del comune di Ancona, con il decreto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, tutti gli edifici situati entro il perimetro della zona della frana si intendono distrutti o da demolire o inagibili.

I perimetri delle aree che devono essere espropriate per realizzare tutte le opere necessarie per i nuovi insediamenti, ai sensi della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono determinati con decreti del presidente della Regione, su proposta del comune di Ancona da presentare anche per singole aree, entro il 31 dicembre 1984. Tali perimetri possono anche comprendere le aree già individuate dal comune di Ancona per l'edilizia residenziale pubblica.

Per le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruire ai sensi della legge 2 maggio 1983, n. 156, il comune di Ancona può avvalersi delle procedure di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219.

Ai proprietari di edifici considerati ai sensi del presente articolo distrutti o da demolire o inagibili, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente.

Art. 2.

Il comune di Ancona è delegato, ai sensi dell'art. 59 dello statuto regionale, a concedere e ad erogare i contributi ai soggetti di cui agli articoli 5, 6 ed 8 della legge 2 maggio 1983, n. 156, attenendosi ai criteri specifici ivi stabiliti.

I rapporti finanziari fra Regione e comune sono regolati dall'art. 16 della presente legge.

Art. 3.

Gli aventi diritto ai contributi di cui al precedente articolo devono presentare domanda al sindaco entro il 30 giugno 1984.

Le domande per i contributi di cui all'art. 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, devono essere corredate dalla documentazione necessaria all'individuazione della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile alla data del 13 dicembre 1982 e da una relazione, redatta e giurata da un tecnico iscritto nell'albo professionale, contenente i dati metrici e parametrici secondo la tabella per la consistenza e costi che, allegata alla presente legge, ne forma parte integrante. Dalla relazione devono, inoltre, risultare la consistenza, la destinazione e le caratteristiche delle unità immobiliari distrutte o da demolire o dichiarate inagibili.

Le domande per i contributi di cui all'art. 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, devono essere corredate dalla documentazione necessaria all'individuazione della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile alla data del 13 dicembre 1982 e da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti il cancelliere della pretura di Ancona; dalla perizia deve risultare l'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 6 medesimo, nonché la consistenza, la destinazione e le caratteristiche delle unità immobiliari distrutte o da demolire o dichiarate inagibili e degli altri beni danneggiati.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 della presente legge le domande debbono essere corredate dalla documentazione necessaria all'individuazione della titolarità dell'azienda; dalla perizia giurata deve inoltre risultare l'entità della spesa necessaria per gli interventi ivi previsti.

Il comune di Ancona entro novanta giorni dalla presentazione delle domande di cui ai precedenti commi determina l'ammontare dei contributi e ne dà comunicazione agli interessati.

La richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, eventualmente occorrente, può essere trasmessa anche successivamente alla domanda di cui ai precedenti commi.

I contributi di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, spettano ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge.

Per l'assegnazione dei contributi a soggetti diversi dai proprietari e per le situazioni di contitolarità di diritti reali, si applica il disposto degli articoli 11 e 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per superficie dell'unità immobiliare distrutta o da demolire si intende quella effettivamente esistente alla data del 13 dicembre 1982 assentita con licenza o concessione edilizia, ove prevista per legge.

Indipendentemente dalle risultanze catastali, le unità immobiliari di fatto adibite, alla data del 13 dicembre 1982, a sedi di associazioni, con o senza personalità giuridica — ivi incluse le sedi di organizzazioni sindacali e quelle di partiti politici — ovvero di fondazioni, sono considerate ad ogni effetto della presente legge come « unità immobiliari destinate ad uso di abitazione » previste dal secondo comma dell'art. 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Art. 4.

L'ammontare dei contributi in conto capitale di cui all'art. 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, viene stabilito come segue:

a) il limite massimo del costo intervento è quello determinato ai sensi del quarto comma del presente articolo, aumentato del 10 % del costo costruzione per la realizzazione delle abitazioni secondo le norme antisismiche;

b) la superficie complessiva utile abitabile in mq della unità immobiliare distrutta o da demolire si ottiene aggiungendo alla superficie utile netta della unità immobiliare medesima il 60% delle superfici non residenziali e delle autorimesse o posti macchina, individuate nelle planimetrie catastali. Le superfici non residenziali vanno comunque calcolate in un minimo del 24 % della superficie utile e le autorimesse o posti macchina in un minimo di mq 18.

La spesa ammissibile a contributo è data dal prodotto del limite massimo di costo di cui alla precedente lettera *a*) per la superficie in mq calcolata secondo il disposto della precedente lettera *b*).

In ogni caso in cui si fa riferimento alla superficie netta utile, si intende la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali ed interni e dei pilastri.

I limiti massimi di costo intervento di cui al quarto comma dell'art. 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, debbono intendersi quelli vigenti alla data del provvedimento di determinazione dell'ammontare del contributo da parte del comune di Ancona.

Il contributo a fondo perduto di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, è fatto pari al 75 % delle spese necessarie ai sensi dei medesimi commi.

Il contributo per la ricostruzione, determinato ai sensi dei commi precedenti, è aumentato del 10 % per le maggiori spese necessarie per le opere di fondazione, drenaggio e contenimento richieste dalla natura del territorio del comune di Ancona.

Nei casi di scissione tra titolarità dei diritti reali sugli immobili danneggiati e titolarità dell'azienda che in essi aveva sede alla data del 13 dicembre 1982, fermo restando il contributo per la ricostruzione e la riparazione degli immobili in capo ai titolari dei diritti reali su di essi, il contributo per la reintegrazione di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari all'attività produttiva è concesso, nella identica misura del 75 % delle spese necessarie per la reintegrazione, agli imprenditori che dimostrino la titolarità della azienda e l'entità di dette spese necessarie.

Art. 5.

In attuazione del secondo comma, sub 2, e del terzo comma dell'art. 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, i contributi in conto capitale per le ulteriori unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario sono stabiliti nella misura del 30 % e sono aumentati, qualora il proprietario si impegni ad adibirle ad abitazione per i propri ascendenti o per i propri discendenti fino al secondo grado, o a dare l'immobile in locazione agli aventi diritto inclusi nella graduatoria comunale, di un ulteriore:

a) 20% fino alla quarta unità immobiliare;

b) 15% per la quinta unità immobiliare;

c) 10% per la sesta unità immobiliare.

Il comune, in caso di alienazione, può esercitare il diritto di prelazione.

Un ulteriore aumento del 10 % è inoltre concesso su ciascuna unità immobiliare appartenente allo stesso proprietario nei seguenti casi socialmente rilevanti, da certificare con atto notorio o dichiarazione di esso sostitutiva:

a) quando il proprietario dimostri di aver percepito nell'anno 1982 un reddito familiare non superiore complessivamente a quello massimo stabilito per l'edilizia residenziale convenzionata-agevolata dalla legge n. 457/78 con esclusione del reddito derivante dalle unità immobiliari esistenti nel perimetro della frana;

b) quando una o più unità immobiliari esistenti nel perimetro della frana e a lui intestate erano nel medesimo anno in uso gratuito, abitativo o meno, al coniuge anche se legalmente separato o a parenti o affini entro il secondo grado.

Art. 6.

Per gli interventi di cui alla presente legge non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori prevista dall'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo restando l'obbligo di denuncia dei lavori.

Per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma altresì la responsabilità del progettista, del geologo, del direttore, dell'esecutore e del collaudatore dei lavori, ciascuno per le proprie competenze.

Controlli periodici, in particolare per quanto concerne la osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, sono effettuati per campione dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona.

La ricostruzione di edifici e qualsiasi altro intervento edilizio realizzato con i contributi di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156, e di cui alla presente legge, sono esenti dagli oneri e costi previsti dalla legge 21 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, nonché da ogni norma regionale in materia. Nel caso di edifici eccedenti i limiti di superficie fissati dalla citata legge 2 maggio 1983, n. 156, l'esonero viene applicato soltanto in relazione alla superficie ammessa a contributo.

Art. 7.

Le rinunce di cui al decimo comma dell'art. 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, devono essere formalizzate entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale di Ancona determina i criteri per l'assegnazione degli alloggi in proprietà ai soggetti di cui al decimo comma dell'art. 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156; il comune di Ancona deve garantire a chiunque il diritto di prendere visione e ottenere copia dei progetti e della localizzazione degli alloggi di cui al presente comma.

Le rinunce previste dall'undicesimo comma dell'art. 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, devono essere formalizzate entro sei mesi dalla presentazione della domanda di cui al precedente art. 3. Nelle ipotesi predette, per l'acquisto di un alloggio nel centro storico di Ancona, il contributo medesimo è aumentato del 10 %.

Entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo, gli aventi diritto possono richiedere al comune di Ancona la determinazione del valore dell'immobile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, e la dichiarazione definitiva di inagibilità del medesimo. Nei trenta giorni successivi il comune di Ancona provvede tramite il proprio ufficio tecnico a tali adempimenti e ne dà comunicazione agli interessati.

La dichiarazione di opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo ivi previsto.

Art. 8.

L'erogazione dei contributi in conto capitale da parte del comune di Ancona ha luogo:

a) in ragione del trentacinque per cento dell'importo determinato, all'inizio dei lavori dichiarato dall'interessato ed accertato dal comune;

b) in ragione dell'ulteriore cinquantacinque per cento dell'importo determinato, proporzionalmente agli stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa; tale erogazione è completata alla presentazione degli stati di avanzamento dimostrativi dell'esecuzione di almeno l'ottantacinque per cento dei lavori;

c) in ragione del residuo dieci per cento dell'importo determinato, dopo la ultimazione dei lavori accertata dal comune di Ancona.

Con il provvedimento di determinazione del contributo, se richiesto dall'avente diritto, può essere disposta una apertura di credito presso un'azienda di credito convenzionata con il comune ai sensi del comma seguente, indicata dall'avente diritto medesimo, il quale effettuerà prelevamenti in conformità a quanto disposto dal primo comma.

I rapporti del comune con le aziende di credito sono disciplinati con convenzioni.

I contributi di cui all'undicesimo comma dell'art. 5 e all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono erogati in unica soluzione rispettivamente alla data di stipulazione del contratto di compravendita ed entro trenta giorni dalla dichiarazione di opzione.

Art. 9.

I contributi pluriennali costanti di cui all'art. 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono erogati direttamente ai beneficiari con decorrenza dall'inizio dei lavori dichiarato dall'interessato ed accertato dal sindaco o dalla stipulazione del contratto di compravendita.

Su richiesta degli aventi diritto il contributo di cui al precedente comma è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale i medesimi abbiano contratto mutuo od effettuato operazioni finanziarie connesse con le provvidenze di cui alla presente legge.

Art. 10.

Le rinunce di cui ai commi decimo ed undicesimo dell'art. 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, e l'acquisizione al patrimonio del comune delle aree di sedime e degli immobili dichiarati inagibili di cui al quattordicesimo comma del medesimo articolo sono formalizzate dagli aventi diritto nei confronti del sindaco e redatte o in forma notarile od in forma pubblica amministrativa.

Esse costituiscono, nei casi e sotto le condizioni di cui alle citate disposizioni, titolo per il subingresso nei diritti e negli oneri facenti capo ai rinunciatari, per l'acquisizione delle aree di sedime e degli immobili dichiarati inagibili e per la trascrizione di tali acquisizioni nei pubblici registri immobiliari.

Le aree di sedime da acquisire al patrimonio del comune debbono comprendere l'area a servizio dell'edificio ovvero, se maggiorata, l'area costituente il lotto che ha consentito l'edificazione.

L'acquisizione delle aree di sedime e degli immobili deve essere formalizzata contestualmente al versamento dei contributi.

Le aree dissestate ed eccedenti le aree di sedime, di cui ai precedenti commi, possono essere acquisite dal comune di Ancona mediante esproprio.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammontare dei contributi, i soggetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, possono richiedere al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona, dandone contestuale comunicazione al comune di Ancona, la dichiarazione di recuperabilità degli immobili danneggiati.

La dichiarazione di recuperabilità o di irrecuperabilità dell'immobile deve essere emessa nei successivi trenta giorni dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona.

Se l'immobile è dichiarato recuperabile, il comune determina definitivamente l'ammontare del contributo entro trenta giorni successivi alla presentazione da parte degli aventi diritto, di una perizia giurata da cui risulti l'ammontare delle spese necessarie per la riparazione, ristrutturazione e consolidamento.

Art. 12.

I benefici relativi agli immobili di cui all'art. 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, qualora l'impresa o l'azienda danneggiata non sia proprietaria dell'edificio danneggiato dalla frana, sono concessi ai rispettivi proprietari dell'edificio, qualora si impegnino a conservare il contratto di locazione con l'azienda o l'impresa nella nuova sede od in quella riparata, o ristrutturata, o consolidata.

Qualora il proprietario opti per il contributo previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, al locatario spetta il finanziamento agevolato, di cui ai commi successivi, pari al 60 % della spesa necessaria per la ricostruzione o l'acquisto di un immobile.

Il comune di Ancona è altresì delegato a concedere i finanziamenti agevolati previsti dal quarto comma dell'art. 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Il tasso di interesse per il predetto credito agevolato è fissato nella misura del quaranta per cento del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; a tal fine il comune stipula con gli istituti di credito abilitati apposita convenzione conforme ad uno schema approvato dalla giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

La erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene contestualmente a quella prevista dall'art. 8 della presente legge.

Art. 13.

Le opere di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *h*) del terzo comma dell'art. 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono progettate ed eseguite dal comune di Ancona.

Le opere di cui alla lettera *d*) del terzo comma del citato art. 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono eseguite dal comune di Ancona con le modalità previste dalla concessione in vigore del Ministero dei lavori pubblici, in base al piano di ricostruzione di Ancona, salvo ulteriori modalità e priorità stabilite dal comune di Ancona.

Restano confermate le competenze della regione Marche ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

L'ammissione al consolidamento delle opere indicate nella lettera *e*) del terzo comma dell'art. 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156, avviene con decreto del presidente della giunta regionale, che approva il progetto di consolidamento.

Per l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo si applica la legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.

Le opere di cui alla lettera *i*) del terzo comma dell'art. 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono progettate ed eseguite dalla Regione, sentiti l'E.R.S.U. e l'Università degli studi di Ancona.

Art. 14.

Le opere di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono progettate, in deroga all'art. 90 della legge regionale 24 ottobre 1981, n. 31, dalla giunta regionale nel rispetto delle previsioni del progetto specifico di attuazione del piano socio-sanitario regionale riferito alla unità sanitaria locale n. 12 e previa intesa con il Ministero della sanità.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta, sentita la commissione consiliare competente, affida l'incarico di progettazione delle opere di cui al comma precedente.

Prima dell'approvazione dei progetti la giunta regionale richiede i pareri del consiglio comunale di Ancona, dell'assemblea dell'associazione dei comuni n. 12 e dell'INRCA.

Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta dei pareri, la giunta regionale procede all'approvazione dei progetti.

Le opere sono eseguite dagli enti proprietari delle strutture di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Le opere di cui al precedente comma sono eseguite con il sistema « a forfait » includendo nello stesso tutto quanto è necessario per la completa e funzionale esecuzione delle stesse, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, senza che null'altro debba essere successivamente eseguito per la piena ed immediata utilizzazione delle opere medesime.

Le opere debbono essere appaltate entro centoventi giorni dalla data di approvazione dei rispettivi progetti.

Art. 15.

I progetti delle opere e degli interventi di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge sono depositati e pubblicati con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni; l'avviso del deposito dei progetti è notificato a tutti gli interessati ai sensi dell'art. 57 dello statuto regionale.

Art. 16.

I contributi speciali di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono ripartiti:

1) L. 122.000.000.000 per gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'art. 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156, ivi compresi 40.000.000.000 per la concessione dei contributi pluriennali e 3.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 17 della presente legge;

2) L. 58.000.000.000 per gli interventi di cui alle lettere c), *f*) ed *h*) del terzo comma dell'art. 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156 e L. 65.000.000.000 per gli interventi di cui alle lettere *d*) ed *e*) del terzo comma del medesimo art. 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156;

3) L. 2.000.000.000 per gli interventi di cui alla lettera i) del terzo comma dell'art. 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156;

4) L. 5.000.000.000, di cui 3.000.000.000 a disposizione della Regione per progetti, studi ed indagini, ricerche geologiche, geognostiche e strutturali e per la elaborazione di carte tematiche; L. 2.000.000.000 a disposizione del comune di Ancona per progetti, studi e indagini in relazione all'esercizio delle funzioni delegate;

5) L. 1.000.000.000 per la costruzione degli alloggi danneggiati in gestione all'Istituto autonomo case popolari di Ancona da destinare in locazione prioritariamente ai precedenti assegnatari.

In relazione ai costi effettivi dei singoli interventi, la giunta regionale, sentito il comune di Ancona, è autorizzata a modificare la ripartizione del contributo speciale fra i punti 1, 2, 3, 4 e 5 di cui al precedente comma.

La giunta regionale, sentito il comune di Ancona, provvede, altresì, al riparto del contributo speciale previsto dai punti 1 e 2 del primo comma tra i diversi interventi ivi specificatamente previsti fatta esclusione della somma di L. 40.000.000.000 destinata alla concessione dei contributi pluriennali.

La giunta regionale dispone mensilmente l'erogazione dei fondi necessari per la realizzazione degli interventi delegati, sulla base di un preventivo trimestrale dei fabbisogni di cassa presentato dal comune di Ancona subordinatamente all'erogazione dei fondi medesimi da parte dello Stato.

Art. 17.

La delega conferita con l'art. 2 si estende anche all'accollo delle obbligazioni garantite da ipoteche e privilegi, ove richiesto dagli aventi diritto, in alternativa al trasferimento dei medesimi, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

La richiesta va formalizzata nei confronti del sindaco mediante deposito di atto unilaterale dell'avente diritto nonché mediante contestuale produzione di un atto rilasciato dal creditore che attesti l'ammontare delle somme che gli sono ancora dovute.

La sottoscrizione degli atti anzidetti deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

L'accollo del mutuo al comune comporta l'obbligo dello stesso di provvedere al pagamento di tutte le rate di ammortamento già scadute oltreché — alle rispettive scadenze — di quelle a scadere, con conseguente riduzione dei contributi assegnati per un importo corrispondente al residuo capitale del mutuo e delle eventuali rate arretrate insolute, restando a carico del comune medesimo gli ulteriori interessi ed accessori del mutuo stesso.

La richiesta di accollo non produce effetto nel caso che il contributo ancora da erogare sia inferiore al residuo debito suddetto.

Qualora gli aventi diritto non esercitino il diritto di richiedere l'accollo ai sensi dei commi precedenti, il trasferimento delle ipoteche iscritte e dei privilegi garantiti avviene sulla base di una presa d'atto da parte dell'ente delegato in ordine alla ricorrenza delle condizioni tutte stabilite dalla legge per il trasferimento, con individuazione esatta dei dati catastali dell'immobile sinistrato e di quello costruito o acquistato o assegnato in proprietà; la presa d'atto è rilasciata in esecuzione di spese dall'ente delegato su richiesta dei titolari dell'ipoteca o del privilegio suddetti ed è titolo unico per le iscrizioni nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso di trasferimento delle ipoteche iscritte e dei privilegi garantiti, le quote dei mutui scadute dal 13 dicembre 1982 e sospese dallo Stato fino alla data del predetto trasferimento, sono spostate in coda ai piani di ammortamento finanziario vigenti. Gli interessi compensativi da corrispondere sulle predette rate di mutuo sono a carico del comune di Ancona, nell'osservanza delle procedure di cui al precedente quarto comma, che provvede a versarli agli istituti di credito interessati.

Il comune di Ancona può procedere all'estinzione anticipata dei mutui accollati.

Il comune può altresì provvedere, in alternativa all'ipotesi prevista dal settimo comma del presente articolo, al pagamento delle rate dei mutui in scadenza nel periodo di sospensione.

I mutuatari sono tenuti a rimborsare al comune di Ancona l'importo delle rate pagate in quote semestrali costanti posticipate con decorrenza dall'ultima scadenza dei relativi piani di ammortamento.

Il comune di Ancona stipulerà apposite convenzioni con gli interessati per la determinazione delle garanzie per la restituzione delle somme anticipate.

Le somme recuperate sono impiegate dal comune di Ancona per le finalità di cui all'art. 16, primo comma, punto 1), della presente legge.

Art. 18.

Gli alloggi concessi in proprietà ai sensi dell'art. 11 della legge 2 maggio 1983, n. 156, vengono trasferiti limitatamente alla superficie utile abitabile indicata al primo comma, lettera *b*), dell'art. 4 della presente legge.

Qualora la superficie dell'unità immobiliare assegnata superi di oltre il venti per cento la superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire, l'assegnatario è tenuto al rimborso del costo effettivamente sostenuto dal comune per la superficie eccedente tale quota in dieci rate annuali senza interessi.

Gli alloggi da assegnare in proprietà ai sensi e nei limiti del predetto art. 11 sono riservati ai soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento alla data del 13 dicembre 1982, sia a titolo individuale sia in forma cooperativa, su unità immobiliari destinate ad uso di abitazioni, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire o dichiarate inagibili in seguito al movimento franoso.

L'assegnazione ha luogo limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto quale che sia il nucleo familiare; nel caso di scissione dalla proprietà del diritto reale di godimento, i diritti reali si trasferiscono nel medesimo stato sull'alloggio assegnato.

Agli effetti della presente legge tra i soggetti di cui al precedente terzo comma sono compresi i sinistrati che alla data del 13 dicembre 1982 risultavano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica con riservato dominio, con garanzia ipotecaria, o con patto di futura vendita. L'assegnazione in proprietà ha luogo previa rinuncia degli aventi diritto ai contributi di cui all'art. 5, secondo comma, n. 1) della legge 2 maggio 1983, n. 156.

I soggetti di cui al comma precedente continueranno ad assolvere alle obbligazioni originarie, derivanti dai contratti già stipulati con riferimento agli alloggi sinistrati e con le modalità ivi previste, salvo revisione degli importi delle obbligazioni originarie in proporzione dell'eventuale maggiore superficie.

Il comune di Ancona stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri di priorità per l'assegnazione in proprietà degli alloggi di cui al citato art. 11 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Art. 19.

Per la costruzione di alloggi da attribuire in proprietà o in concessione locativa ai sinistrati, possono essere utilizzate anche le aree di cui agli articoli 35 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli alloggi costruiti ai sensi del comma precedente su dette aree non sono soggetti ai vincoli di cui ai commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo del citato art. 35.

Art. 20.

Agli interventi per la realizzazione di alloggi ai sensi della presente legge non si applicano i limiti di cui agli articoli 16, ultimo comma, e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'attribuzione in proprietà o in concessione locativa degli alloggi medesimi a favore dei sinistrati singoli o associati in cooperative, titolari alla data del 13 dicembre 1982 di assegnazione in locazione o del diritto di proprietà su alloggi danneggiati dal movimento franoso, si prescinde, altresì, dai requisiti di carattere soggettivo previsti rispettivamente dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e dall'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) per la concessione dei contributi in capitale e per le spese di cui al precedente art. 16, L. 213.000.000.000 per il triennio 1983-85, dei quali L. 93.000.000.000 per l'anno 1983; l'entità della spesa per ciascuno degli anni 1984 e 1985 sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci in correlazione agli stanziamenti iscritti, per le stesse finalità, nel bilancio dello Stato;

b) per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 14, L. 100.000.000.000 per il triennio 1983-85, dei quali lire 30.000.000.000 per ciascuno degli anni 1983 e 1984 e lire 40 miliardi per l'anno 1985;

c) per la concessione di contributi pluriennali di cui ai precedenti articoli 9, 12 e 16, L. 40.000.000.000 in ragione di L. 2.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte:

a) per l'anno 1983, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983 con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

Cap. 2212231 — « Interventi straordinari resisi necessari in seguito al movimento franoso verificatosi nella città di Ancona nel dicembre 1982 (articolo 1 della legge 2 maggio 1983, numero 156) »:

Cap. di nuova istituzione, L. 93.000.000.000;

Cap. 2212232 — « Ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri e dei complessi assistenziali resi inagibili dal movimento franoso verificatosi nella città di Ancona nel dicembre 1982 (art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 156) »:

Cap. di nuova istituzione, L. 30.000.000.000;

Cap. 2212233 — « Contributi costanti ventennali per la ricostruzione degli immobili residenziali nonché per la ricostruzione e la riparazione degli immobili e reintegrazione delle attrezzature delle aziende commerciali, artigiane e agricole e dei settori del turismo, dello spettacolo e della pesca distrutti o danneggiati dal movimento franoso verificatosi nella città di Ancona nel dicembre 1982 (art. 5, comma ottavo, della legge 2 maggio 1983, n. 156) »:

Cap. di nuova istituzione, L. 2.000.000.000;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione per effetto della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 dicembre 1983

MASSI

(*Omissis*).

(1141)

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1984, n. **1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 70 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzato, fino al 31 marzo 1984, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1984, secondo gli stati di previsione e relative note di variazione e con le modalità stabilite nella proposta di legge di approvazione di detto bilancio, presentata al consiglio il 19 dicembre 1983.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 4 gennaio 1984

MASSI

(1921)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **2.**

Approvazione dei bilanci di previsione 1983 degli enti turistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del 26 gennaio* 1984)

(*Omissis*).

(1922)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227